



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 243 della seduta del - 9 GIU. 2021

Oggetto: Approvazione "Modalità attuative regionali di rinnovo delle concessioni di posteggio per il commercio sulle aree pubbliche in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del D.L. n. 34/2020, come convertito dalla Legge n. 77/2020 e delle Linee Guida del Ministro dello Sviluppo Economico rese con Decreto del 25.11.2020"

Presidente F.F. e/o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) (SPIRLI)

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma)

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) Il Dirigente Generale
DOTT. ROBERTO COSENTINO

Dirigente di Settore: IL DIRIGENTE DI SETTORE
Avv. Roberta PAVIGLIANITI (timbro e firma)

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Presente	Assente
1	ANTONINO SPIRLI	Presidente F.F.	X
2	DOMENICA CATALFAMO	Componente	X
3	SERGIO DE CAPRIO	Componente	X
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X
5	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X
6	SANDRA SAVAGLIO	Componente	X
7	FRANCESCO TALARICO	Componente	X

Assiste il Segretario Generale Reggente della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° 258353 del 07.06.2021

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- il D.Lgs. n. 114/98 avente ad oggetto "**Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59**" e, in particolare, l'art. 28 relativo all'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche;
- la Legge Regionale n.18/1999. "Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione in materia di commercio su aree pubbliche" modificata con la Legge Regionale n. 24/2018;
- l'art. 12 della Direttiva Comunitaria 2006/123/CE (cd. Direttiva Servizi o Bolkestein) che dispone che *"qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento"*, e che in questi casi *"l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami"*;
- l'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 05.07.2012, in applicazione dell'art. 70 del D.Lgs. 26.03.2010 n. 59, attuativo della predetta Direttiva Comunitaria, con la quale furono individuati i criteri e le priorità, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 16 del decreto attuativo, per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di posteggi per il commercio su area pubblica;
- il successivo Documento delle Regioni e Province Autonome del 24.01.2013, con il quale, al fine di assicurare omogeneità territoriale, si proponeva l'adozione di un limite unico a livello nazionale di durata delle concessioni pari a dodici anni;
- il regime transitorio contenuto nel Decreto stesso che prevedeva una proroga di diritto fino al 07.05.2017 delle concessioni scadute dopo la sua entrata in vigore e fino al 04.07.2017, di quelle in scadenza dopo il 5 luglio 2012 (data dell'Intesa) e nei successivi 5 anni;
- l'articolo 6, comma 8, del D.L. 30/12/2016 n. 244 (c.d. "Decreto Milleproroghe 2017"), convertito dalla Legge 27.02.2017 n. 19, in forza del quale il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto stesso veniva prorogato al 31 dicembre 2018 *"Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 è prorogato fino a tale data. Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more degli adempimenti da parte dei comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti."*;
- il Documento del 25.05.2017 approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome che forniva conseguentemente indicazioni per le procedure avviate e per quelle ancora da avviare;
- i commi 1180 e 1181 dell'art. 1 della Legge 27.12.2017 n. 205 con i quali si disponeva rispettivamente la proroga al 31 dicembre 2020 di tutte le concessioni per il commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore della disposizione ed aventi scadenza anteriore al termine ultimo della proroga, nonché la possibilità di un regime derogatorio rispetto a quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 59/2010 da prevedersi a cura delle amministrazioni interessate in favore di coloro che nell'ultimo biennio avessero utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare;

- la Risoluzione del Ministero per lo Sviluppo Economico n. 87935 del 07.03.2018 che chiarisce che le concessioni già rilasciate con decorrenza 01.01.2019 per effetto dell'espletamento da parte di alcuni comuni delle procedure di selezione previste dalla predetta Legge n. 19/2017 non avrebbero potuto avere efficacia prima del 01.01.2021 stante il rinvio disposto dalla Legge n. 205/2017 e che, fatto salvo tale rinvio, le procedure già concluse non avrebbero potuto considerarsi illegittime in quanto espletate in base a legislazione all'epoca vigente;

- l'art. 1, comma 686, della Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019) che disponeva l'inserimento delle attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche fra le materie che l'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 59/2010 esclude dal campo di applicazione del decreto stesso, l'inapplicabilità dell'art. 16 del decreto attuativo della Direttiva Servizi al commercio su area pubblica di cui all'art. 27 del D.Lgs. 31/3/1998 n. 114 e, infine, l'abrogazione dell'art. 70 che prevedeva, tra l'altro, l'identificazione dei criteri per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni in argomento tramite lo strumento dell'Intesa da raggiungersi in sede di Conferenza Unificata;

- i commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 181 del D.L. 19.05.2020 n. 34, c.d. "Decreto Rilancio", convertito con modificazioni dalla Legge 17.07.2020 n. 77;

- il Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 25.11.2020, in attuazione della disposizione di cui all'art. 181 comma 4-bis del D.L. n. 34/2020, con cui sono state approvate le Linee Guida per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31.12.2020, di seguito Linee Guida;

CONSIDERATO

- che nel mese di dicembre 2020, sul portale www.calabriasuap.it, sono state pubblicate le Linee Guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto legge n. 34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020;

- le Linee Guida stabiliscono che le Regioni definiscono le modalità di rinnovo delle concessioni fissando il 30 giugno 2021 quale termine di conclusione delle procedure di rinnovo; prevedono, inoltre, che le Regioni ed i Comuni, in ragione dello stato di emergenza sanitaria causato dalla diffusione del virus Covid-19, possono differire i termini di conclusione di procedure di rinnovo per un periodo massimo di sei mesi;

RITENUTO

- alla luce dello stato di emergenza sanitaria causato dalla diffusione del virus Covid-19, di differire il termine di conclusione dei procedimenti al 31 ottobre 2021;

DATO ATTO

- che il Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo ha condiviso l'allegato A al presente atto, recante le *"Modalità attuative regionali di rinnovo delle concessioni di posteggio per il commercio sulle aree pubbliche in scadenza il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del D.L. n. 34/2020, come convertito dalla l. n. 77/2020 e delle Linee Guida del Ministro dello Sviluppo Economico rese con decreto del 25.11.2020"*; con le associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale e con l'ANCI regionale;

- che il procedimento relativo al rinnovo delle concessioni resta di competenza delle amministrazioni comunali;

VISTO l'allegato A al presente atto recante le *"Modalità attuative regionali di rinnovo delle concessioni di posteggio per il commercio sulle aree pubbliche in scadenza il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del D.L. n. 34/2020, come convertito dalla l. n. 77/2020 e delle Linee Guida del Ministro dello Sviluppo Economico rese con decreto del 25.11.2020"*;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente F.F. della Giunta regionale competente in materia,

DELIBERA

1. **di approvare** le *"Modalità attuative regionali di rinnovo delle concessioni di posteggio per il commercio sulle aree pubbliche in scadenza il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del D.L. n. 34/2020, come convertito dalla l. n. 77/2020 e delle Linee Guida del Ministro dello Sviluppo Economico rese con decreto del 25.11.2020"*, allegato A al presente atto;

2. **di disporre** il differimento dei termini di conclusione dei procedimenti di rinnovo al 31 ottobre 2021;

3. **di notificare** il presente provvedimento, a cura del Dipartimento proponente, alle Associazioni di categoria del commercio e all'ANCI regionale;

4. **di disporre**, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
f.to Avv. Eugenia Montilla

IL PRESIDENTE F.F.
f.to Dott. Antonino Spirli

allegato alla deliberazione
n° 243 del. - 9 GIU 2021

Regione Calabria
Aoo REGCAL
Prot. N. 258353 del 07/06/2021



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Economia e Finanze

Il Dirigente Generale vicario

Avv. Eugenia Montilla
Segretario Generale

segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it

dott. Roberto Cosentino
Dirigente generale

del dipartimento "Lavoro, Sviluppo Economico,
Attività Produttive e Turismo"

dipartimento.lfps@pec.regione.calabria.it

Settore Segreteria di Giunta

segreteriaigiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it

e p.c.

dott. Antonino Spirlì

Presidente f.f. Giunta Regionale

presidente@pec.regione.calabria.it

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "Approvazione Modalità attuative regionali di rinnovo delle concessioni di posteggio per il commercio sulle aree pubbliche in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del D.L. n. 34/2020, come convertito dalla Legge n. 77/2020 e delle Linee Guida del Ministro dello Sviluppo Economico rese con Decreto del 25.11.2020". Riscontro nota prot. 252616 del 03/06/2021.

A riscontro della nota prot. 252616/2021, relativa alla proposta deliberativa "Approvazione Modalità attuative regionali di rinnovo delle concessioni di posteggio per il commercio sulle aree pubbliche in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del D.L. n. 34/2020, come convertito dalla Legge n. 77/2020 e delle Linee Guida del Ministro dello Sviluppo Economico rese con Decreto del 25.11.2020", di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta, e preso atto che il Dirigente Generale ed il dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il provvedimento "non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale", si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.

Dott.ssa Stefania Buonaiuto

1 di 1

Stefania Buonaiuto
Regione Calabria
07.06.2021 15:45:31 GMT+00:00

allegato alla deliberazione
n° 243 del. - 9 GIU. 2021

Allegato A

Modalità attuative regionali di rinnovo delle concessioni di posteggio per il commercio sulle aree pubbliche, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del D.L. n. 34/2020, come convertito dalla Legge n. 77/2020 e delle Linee Guida del Ministro dello Sviluppo Economico rese con Decreto del 25.11.2020.

Attraverso le "Linee Guida" per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020, allegate al Decreto del 25 novembre 2020, il Ministro dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni ai fini della disciplina dei procedimenti di rinnovo o di attribuzione delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Il presente atto definisce le modalità attuative per i Comuni ai fini della disciplina dei procedimenti di rinnovo delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi inseriti in mercati, fiere e isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli.

1. Il procedimento di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche per l'esercizio delle attività commerciali che non siano già state riassegnate ai sensi dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012 è avviato d'ufficio dal Comune, così come previsto dalle citate Linee Guida ministeriali.

2. La definizione delle modalità di rinnovo è demandata all'autonomia comunale potendo, eventualmente, ogni Comune attuare le forme di partecipazione e comunicazione che riterrà più opportune al fine di garantire la migliore realizzazione dei principi di economicità, efficacia e celerità del procedimento. In ogni caso il Comune provvede mediante comunicazione a ciascun titolare dell'azienda intestataria della concessione, ad informarlo che sta avviando il procedimento di rinnovo della stessa; tuttavia, al fine di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi a carico dei Comuni, questi ultimi possono comunicare agli interessati l'avvio del procedimento di rinnovo della concessione anche mediante avviso pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune.

3. Il Comune provvede alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalle Linee Guida ministeriali che devono essere posseduti dal titolare della concessione alla data del 31 dicembre 2020. I requisiti sono quelli previsti dal Decreto Legislativo n. 59/2010 e s.m.i. e dalla Legge Regionale n. 18/1999 e s.m.i. e nello specifico:

- di onorabilità;
- professionali, qualora questi ultimi siano richiesti per la tipologia di attività svolta;
- iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo.



4. Qualora, alla data di avvio del procedimento, ricorrano una o più gravi e comprovate cause temporanee di impedimento all'iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva nell'attività di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo, l'interessato è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale specifichi la causa di impedimento, fra quelle indicate al punto 4 delle Linee Guida ministeriali, e si impegni ad effettuare l'iscrizione entro il termine di quindici giorni da quando la causa di impedimento indicata abbia esaurito i propri effetti.

5. In caso di pregressa integrale cessione in gestione a terzi dell'azienda intestataria delle concessioni da parte del titolare, il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri camerali come ditta attiva può essere comprovato mediante presentazione di istanza per reiscrizione secondo la normativa vigente entro sei mesi dalla data di avvio del procedimento e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2021. Dal 1° luglio 2021 i Comuni che annoverano questa casistica sono tenuti a svolgere le necessarie verifiche presso la CCIAA e l'eventuale esito negativo determina la revoca della concessione.

6. L'esercizio del commercio su aree pubbliche non è subordinato alla verifica della sussistenza e della regolarità del DURC o di altra documentazione comprovante la regolarità contributiva.

7. I procedimenti di rinnovo devono essere conclusi **entro il 31 ottobre 2021**. Nelle more della conclusione delle procedure amministrative è consentito agli operatori di proseguire l'attività.

8. Le concessioni sono rinnovate, alle condizioni prescritte dal presente atto e dalle Linee Guida ministeriali per 12 (dodici) anni, pertanto **fino al 31 dicembre 2032**. Qualora all'esito della verifica del possesso dei requisiti emergano irregolarità ai parametri prescritti, si procede alla revoca delle concessioni.

9. Con riferimento a quanto previsto nelle Linee Guida ministeriali *uno stesso soggetto può essere titolare possessore di un numero massimo di concessioni a) pari a due* per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare, se il numero complessivo di posteggi nel mercato o fiera è inferiore o uguale a cento; *b) pari a tre* per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare, se il numero complessivo di posteggi nel mercato o fiera è superiore a cento.

10. Le amministrazioni comunali si avvalgono della modulistica approvata da disposizioni nazionali o regionali presente sul portale CalabriaSuap, <https://www.calabriasuap.it>, ai fini del rilascio dei provvedimenti di rinnovo.